



COMUNE DI CASEI GEROLA

PROVINCIA DI PAVIA
CODICE ENTE 11170

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 20 reg. Delib.

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023

L' anno **duemilaventitré** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **21:00** ,nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta pubblica di **Prima** convocazione.

Risultano

N° d'ord.		Presenti	Assenti	N° d'ord.		Presenti	Assenti
1	TARTARA Leonardo	X		7	FERRARI Rosanna	X	
2	FANTIN Fabio	X		8	LAROCCA Antonio	X	
3	GIGLIO Isabella	X		9	STELLA Ezio	X	
4	ARMELI MOCCIA Simona	X		10	MUSSINI Gianmarco	X	
5	MORONI Marco	X		11	PENNABEA Edoardo	X	
6	CARROZZINO Matteo	X			Totale n.	11	0

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Anna SACCO BOTTO** -

Il Sig. **Leonardo TARTARA** - **SINDACO** - assunta la presidenza e constatata la legalità dell' adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all' ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTI inoltre:

l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- “ *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’*” (lett. f);
- “ *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*” (lett. h);
- “ *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi*”;

RICHIAMATA la Deliberazione 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022 -2025”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 14.04.2022, con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022-2025 il quale espone per il 2023 un costo complessivo di € 334.970,00;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
- l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2022) mentre le rate scadenti successivamente al 1°dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2023, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Richiamate le *“Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443”* nelle quali viene dato atto che *“il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)”*;

Considerato che per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento a due annualità precedenti a quella di riferimento del PEF;

Preso atto dei parametri e coefficienti utilizzati per la definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto posta dalla deliberazione 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) in capo all'ente territorialmente competente:

- **(b)**: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6;
- **$b(1 + \omega_a)$** : fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove **ω_a** può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri **$Y_{1,a}$** e **$Y_{2,a}$** ;
- **(X_a)**: coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- **(QL_a)**: coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- **(PG_a)**: coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi*

dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”
- il comma 654 ai sensi del quale “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- il comma 683, in base al quale “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

Ritenuto di determinare per l'anno 2023 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE		
Nuclei familiari	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile (€/utenza)
Famiglie di 1 componente	0,1590	73,0168
Famiglie di 2 componenti	0,1855	121,6275
Famiglie di 3 componenti	0,2044	139,0759
Famiglie di 4 componenti	0,2195	149,8146
Famiglie di 5 componenti	0,2347	159,7165
Famiglie di 6 o più componenti	0,2460	165,6797

UTENZE NON DOMESTICHE				
Categoria	Descrizione	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile (€/mq)	Totale (Quota fissa + Quota variabile)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,3210	0,7484	1,0694
2	Campeggi, distributori carburanti	0,5036	1,1671	1,6707
4	Esposizioni, autosaloni	0,3993	0,6325	1,0319
5	Alberghi con ristorante	0,8373	2,5966	3,4339
6	Alberghi senza ristorante	0,8451	1,7794	2,6245
7	Case di cura e riposo	0,8393	1,8241	2,6634
8	Uffici ed agenzie	0,7114	2,0713	2,7827
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,3652	0,8516	1,2168
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,6987	2,0312	2,7299

11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,9568	2,7729	3,7297
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,6547	1,5145	2,1692
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,7302	1,6891	2,4194
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,7638	1,6704	2,4341
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,5162	1,5893	2,1056
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,0468	6,0181	9,0649
17	Bar, caffè, pasticceria	1,1457	6,1986	7,3444
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,1079	3,4833	4,5912
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,0537	4,7684	6,8222

Ritenuto di fissare le seguenti scadenze, per il versamento della TARI - anno 2023:

PRIMA RATA:	31 LUGLIO 2023
SECONDA RATA:	31 OTTOBRE 2023
TERZA RATA	31 GENNAIO 2024

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, *“i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità”*;

Il Consigliere Stella interviene evidenziando di aver fatto simulazioni dalle quali è risultato qualcosa in più rispetto a quanto esposto dal Sindaco ma sono piccole differenze ed è tutto accettabile.

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011;
- il D.P.R. 31 gennaio 1994 n. 196;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere dell'Organo di Revisione;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge –

DELIBERA

1) di approvare le tariffe tari elaborate per l'anno 2023 così come di seguito riepilogate:

UTENZE DOMESTICHE		
Nuclei familiari	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile (€/utenza)
Famiglie di 1 componente	0,1590	73,0168
Famiglie di 2 componenti	0,1855	121,6275
Famiglie di 3 componenti	0,2044	139,0759
Famiglie di 4 componenti	0,2195	149,8146
Famiglie di 5 componenti	0,2347	159,7165
Famiglie di 6 o più componenti	0,2460	165,6797

UTENZE NON DOMESTICHE				
Categoria	Descrizione	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile (€/mq)	Totale (Quota fissa + Quota variabile)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,3210	0,7484	1,0694
2	Campeggi, distributori carburanti	0,5036	1,1671	1,6707
4	Esposizioni, autosaloni	0,3993	0,6325	1,0319
5	Alberghi con ristorante	0,8373	2,5966	3,4339
6	Alberghi senza ristorante	0,8451	1,7794	2,6245
7	Case di cura e riposo	0,8393	1,8241	2,6634
8	Uffici ed agenzie	0,7114	2,0713	2,7827
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,3652	0,8516	1,2168
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,6987	2,0312	2,7299
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,9568	2,7729	3,7297
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,6547	1,5145	2,1692
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,7302	1,6891	2,4194
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,7638	1,6704	2,4341
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,5162	1,5893	2,1056
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,0468	6,0181	9,0649
17	Bar, caffè, pasticceria	1,1457	6,1986	7,3444
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,1079	3,4833	4,5912
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,0537	4,7684	6,8222

Tabella 1

2) di fissare le seguenti scadenze per il versamento della TARI - anno 2023:

PRIMA RATA:	31 LUGLIO 2023
SECONDA RATA:	31 OTTOBRE 2023
TERZA RATA	31 GENNAIO 2024

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, visto l'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, ritenuta l'urgenza, con voti unanimi

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Leonardo TARTARA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna SACCO BOTTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **03/06/2023** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè fino al **18/06/2023**

Lì, **03/06/2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna SACCO BOTTO

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, **03/06/2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il **13/06/2023**

è decorso il termine di cui al 3° comma dell'art.134 del D.Lgvo 267/2000.

Lì

Il Responsabile dei
Servizi Amministrativi
